

## Determina numero 59 del 26 marzo 2021

**OGGETTO:** *Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di due unità di personale con il profilo di Operatore Tecnico degli Enti di Ricerca, VIII Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo parziale, per le esigenze dell'Ufficio Tecnico e dei Servizi Generali nell'ambito della gestione delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici a supporto del Sardinia Radio Telescope.*

### IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, con il quale è stato emanato il "**Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato**", ed, in particolare, l'articolo 127, comma 1, lettera d);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, numero 686, che contiene le "**Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3**";
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, numero 171, con il quale sono state recepite le "**Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 9 della Legge 9 maggio 1989, numero 168**", ed, in particolare, lo "**Allegato 1**";
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le disposizioni normative in materia di "**Assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap**";
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, con il quale è stato emanato il "**Regolamento che disciplina l'accesso dei cittadini degli Stati Membri della Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche**";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Regolamento che disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi**";

- VISTA** la Legge 12 marzo 1999, numero 68, e successive modifiche e integrazioni, che contiene alcune "**Norme per il diritto al lavoro dei disabili**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**") e contiene "**Norme relative allo Osservatorio Vesuviano**";
- CONSIDERATO** che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" come "*...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...*";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa**", ed, in particolare, gli articoli 40, comma 1, 46, 47, 48, 71 e 74;
- VISTA** la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione del 22 dicembre 2011, numero 14, che prevede e disciplina gli "**Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, numero 183**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**", e, in particolare, gli articoli 2, 4, 16, 17, 35, commi 3, 4, 5, 5-ter e 36;
- VISTA** la Legge 26 gennaio 2003, numero 3, che contiene alcune "**Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione**";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "**Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137**", ed, in particolare, l'articolo 2, comma 3;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato il "**Codice in materia di protezione dei dati personali**";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26

- gennaio 2003, numero 3, il "**Regolamento che disciplina l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata**", ed, in particolare, l'articolo 16;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il "**Codice della Amministrazione Digitale**";
- VISTA** la Legge 28 novembre 2005, numero 246, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005**", ed, in particolare, l'articolo 6;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, numero 198, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, numero 246, il "**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**";
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**", ed, in particolare, gli articoli 1, 35 e 36;
- VISTO** il Decreto Legge 29 novembre 2008, numero 185, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, al lavoro, alla occupazione e alle imprese e per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, numero 2, ed, in particolare, l'articolo 16 bis, comma 5;
- VISTA** la Legge 4 marzo 2009, numero 15, che disciplina la "**Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**" e che contiene alcune "**Disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, emanato in "**Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**";
- VISTA** la "**Legge di Contabilità e Finanza Pubblica**" del 31 dicembre 2009, numero 196, ed, in particolare, l'articolo 2, che "...delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, numero 66, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato il "**Codice dell'ordinamento militare**", ed, in particolare, gli articoli 678 e 1014;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numero 88, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, numero 133, il "**Regolamento che disciplina il riordino degli istituti tecnici**";
- VISTA** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 3 settembre 2010, numero 12, che contiene alcuni chiarimenti e indicazioni operative in merito alle "**Procedure concorsuali ed alla loro informatizzazione**", alle "**Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni**" e ai "**Criteri interpretativi sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune "**Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196**", e che disciplina, in particolare, la "**...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...**";
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene alcune "**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 5, comma 9;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione**";
- CONSIDERATO** che, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, è stato, tra gli altri, emanato anche il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, che disciplina gli "**obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni**" e l'esercizio del "**diritto di accesso civico**";
- VISTO** il Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, che contiene "**Disposizioni urgenti per il rilancio della economia**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98, ed, in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera d), numero 3), il quale prevede che, fermi restando "**...gli obblighi di certificazione previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei certificati che attestano la idoneità psico-fisica al lavoro...**", tra i quali anche il "**...certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 3), del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487...**";

- VISTO** il Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, che contiene "**Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114, ed, in particolare, l'articolo 6, comma 1;
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", ed, in particolare:
- l'articolo 1, che disciplina la "**Carta della cittadinanza digitale**";
  - l'articolo 7, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Revisione semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**";
  - l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca**";
  - l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della "**Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene "**Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "**Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124**", ed, in particolare, gli articoli 6, 7 e 9;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune "**Modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", ed, in particolare, il combinato disposto dei commi 5 e 9 dell'articolo 20;
- VISTO** il "**Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)**" ("**RGPD**"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;
- VISTO** il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione**

*per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995*", sottoscritto il 7 ottobre 1996, ed, in particolare, l'articolo 15, comma 4, lettera a);

**VISTO** il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007**", sottoscritto il 3 maggio 2009, ed, in particolare, l'articolo 24;

**VISTO** il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, ed, in particolare, gli articoli 83 e 84;

**VISTO** il nuovo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", che è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, e pubblicato sul "**Sito Web Istituzionale**" in data 7 settembre 2018;

**CONSIDERATO** pertanto, che il nuovo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" è entrato in vigore il **24 settembre 2018**;

**VISTO** il "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibere del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed, in particolare, l'articolo 17;

**VISTO** il "**Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, e, in particolare, il "**Capo II**", che disciplina il "**Reclutamento di personale a tempo determinato**";

**VISTO** il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

**VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";

**VISTA** la Deliberazione del 31 luglio 2020, numero 72, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha unanimemente deliberato di designare il **Dottore Emilio Molinari** quale Direttore dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**". L'incarico decorre dal **1° agosto 2020**, e ha durata di tre anni;

- VISTO** il Decreto del Presidente del 31 luglio 2020, numero 46 con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, comma 3, lettera f), e 18, comma 10, dello "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", il **Dottore Emilio Molinari** attualmente in servizio presso lo "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**" con la qualifica di Primo Tecnologo, Secondo Livello Professionale, è stato nominato, a decorrere dal 1° agosto 2020 e per la durata di un triennio, Direttore dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**";
- VISTA** la Determinazione del Direttore Generale del 31 luglio 2020, numero 111, con la quale viene conferito l'incarico di Direzione dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari al **Dottore Emilio Molinari a decorrere dal 1° agosto 2020** e per la durata di **un triennio**;
- VISTA** la Delibera del 3 maggio 2012, numero 34, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha approvato "**i principi e gli elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni**", stabilendo, in particolare, che:
- per "*...la esecuzione di progetti di ricerca o di attività con oneri a carico di finanziamenti esterni possono essere assunte, previa pubblica selezione, unità di personale di qualsiasi profilo, purché previste dal piano di spesa dei progetti finanziati e quindi rimborsabili...*";
  - attesa "*...la necessità di utilizzare immediatamente il personale assunto per far fronte a precisi obblighi ed impegni contrattuali nei confronti di terzi, pubblici o privati, le connesse selezioni pubbliche, nel garantire comunque la piena trasparenza, imparzialità e concorrenzialità, prevedono, oltre la valutazione dei titoli mirati alla competenza ed esperienza dei candidati nel settore relativo al progetto interessato, anche lo svolgimento di un'unica prova (scritta, teorico-pratica o orale)...*";
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 gennaio 2018, numero 2, con la quale sono state approvate alcune "**linee di indirizzo in materia di assunzioni di personale in esito a procedure concorsuali**";
- VISTA** la nota del 5 febbraio 2018, numero di protocollo 673, con la quale la Direzione Scientifica ha implementato le "**linee guida per l'arruolamento del personale non di ruolo**";
- CONSIDERATO** che le importanti novità normative recentemente introdotte dal legislatore hanno indotto il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 5 maggio 2020, a sospendere, temporaneamente, le procedure di reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o mediante il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività ricerca, nelle more che venga predisposta ed approvata una disciplina finalizzata a contenere i costi indiretti che derivano dal predetto reclutamento e delinea il contenuto di apposite clausole da inserire nei bandi di selezione e nei contratti di lavoro al fine di stabilire, in modo chiaro e preciso, che:
- il fabbisogno di personale viene definito, esclusivamente, nell'ambito di una programmazione, corretta e razionale, che tenga conto non solo delle

esigenze effettive di risorse umane ma anche delle risorse finanziarie disponibili, da utilizzare per le predette finalità;

→ i rapporti di lavoro a termine, che comprendono sia gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che i rapporti di lavoro a tempo determinato, non costituiscono *"...alcun presupposto vincolante per l'immissione nei ruoli a tempo indeterminato dell'Ente..."*; in quanto debbono essere considerati unicamente come strumenti *"...per arruolare professionalità specifiche nell'ambito di progetti o attività a termine..."* e per offrire una *"...opportunità di crescita professionale..."*, ovvero una *"...opportunità per cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità..."*;

**CONSIDERATO**

altresì, che il Presidente, di intesa con il Direttore Generale e il Direttore Scientifico ha predisposto, nel rispetto dei predetti principi, una **"Bozza"** della *"Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca"*;

**VISTA**

la **"Bozza"** della *"Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca"*, come predisposta dal Presidente, di intesa con il Direttore Generale e il Direttore Scientifico;

**SENTITO**

il Collegio dei Direttori delle **"Strutture di Ricerca"**, che ha richiesto ulteriori chiarimenti e approfondimenti in merito ai contenuti della predetta **"Bozza"** di *"Disciplina"*;

**ATTESA**

pertanto, la necessità di differire ad un momento successivo la approvazione della *"Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca"* e di definire, nel frattempo, una regolamentazione provvisoria delle procedure già sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 maggio 2020 e di quelle in itinere;

**VISTA**

la **Delibera del 15 maggio 2020, numero 40**, con la quale il **Consiglio di Amministrazione** ha:

- stabilito che, limitatamente alla copertura delle posizioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione in deroga nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2020 e alle posizioni che sia necessario coprire durante il regime transitorio, le relative procedure potranno essere attivate inoltrando una semplice informativa e a condizione che nei Bandi di Selezione e nei Contratti vengano inserite apposite clausole secondo lo schema che dovrà essere predisposto, congiuntamente, dalla Direzione Generale e dalla Direzione Scientifica, nel rispetto del seguente principio: *"Le posizioni a termine sono concepite per offrire opportunità a giovani post-doc, assegnisti o titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che vogliano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, o per arruolare professionalità specifiche nell'ambito di progetti o attività a termine e, pertanto, sono tutte al di fuori della programmazione di posizioni a tempo indeterminato e non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei ruoli a tempo indeterminato"*;



- stabilito che, limitatamente alle procedure di selezione per la copertura di posizioni a tempo determinato o per il conferimento di assegni di ricerca, che sono in itinere e per le quali, alla data del 15 maggio 2020, non è stato ancora firmato il contratto, in quest'ultimo dovrà essere inserita una clausola secondo lo stesso schema innanzi specificato;

## VISTA

la **nota circolare del 16 maggio 2020, numero di protocollo 2491**, indirizzata ai Direttori ed ai Responsabili Amministrativi delle "Strutture di Ricerca", con la quale **la Direzione Generale e la Direzione Scientifica**, al fine di dare piena e tempestiva attuazione alla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020, numero 40, hanno definito, congiuntamente, le clausole da inserire:

- 1) nei "*Bandi di Selezione*" per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- 2) nei "*Contratti*" da stipulare con i vincitori delle procedure di selezione espletate per le finalità di cui al precedente punto 1);

## VISTI

in particolare:

→ il testo della clausola da inserire nei "*Bandi di Selezione*" di cui al precedente punto 1), il cui testo si riporta di seguito integralmente: "*La presente procedura di selezione è contestualmente finalizzata:*

- *a offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;*

- *a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente";*

→ Il testo della clausola da inserire nei "*Contratti*" di cui al precedente punto 2), il cui testo si riporta di seguito integralmente: "*Il presente contratto è contestualmente finalizzato:*

- *a offrire al suo titolare una opportunità di crescita professionale e, in particolare, una opportunità di cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare una specifica professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;*

- *a coprire, quindi, una posizione che si colloca al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituisce alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente";*

## VISTA

la **Delibera del Consiglio di amministrazione numero 54 del 5 giugno 2020** avente ad oggetto approvazione della "**Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca**";

**VISTO**

il Decreto Legge 17 marzo 2020, numero 18 contenente **“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”** in particolare l'articolo 87 *“Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”* che al comma 5 prevede **“Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75”**;

**VISTA**

la circolare esplicativa numero 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto: misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 numero 18, recante **“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19”** e in particolare che *“.....lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75”*;

**VISTO**

**Il Decreto Legge 8 aprile 2020, numero 22**, che dispone con l'articolo 4, comma 1 che "La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, numero 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure". E con l'articolo 5, comma 1 che "Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, numero 18, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero";

**CONSIDERATO**

che, data la specificità dei requisiti richiesti, non è stato possibile attingere a graduatorie esistenti di concorsi a tempo indeterminato e che, pertanto,

è necessario procedere all'emanazione di un nuovo bando di concorso pubblico;

**VISTA**

la richiesta di autorizzazione **per l'attivazione di una procedura di selezione per personale**, ticket numero 170575, con la quale il Direttore dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**" ha comunicato alla Direzione Scientifica l'intenzione di attivare una procedura concorsuale per il reclutamento di due unità di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo parziale, al 60%, con il Profilo di "**Operatore Tecnico degli Enti di Ricerca**", VIII Livello Professionale ed ha trasmesso lo schema del relativo Bando, che contiene i requisiti di ammissione alla procedura di selezione, stabilisce la prova di esame e ne disciplina lo svolgimento, individua i titoli valutabili e definisce le relative modalità di valutazione;

**ATTESO**

che il costo annuo di una unità di personale da inquadrare nel Profilo di "**Operatore Tecnico degli Enti di Ricerca**", VIII Livello Professionale, a regime di impegno a tempo parziale, al 60%, è pari ad € 22.536,71, importo che comprende anche gli oneri a carico dell'Ente;

**VISTE**

le "**Linee Guida sulle Procedure Concorsuali**", definite dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con Direttiva del 24 aprile 2018, numero 3, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 5, punto 2), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, come introdotte dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75;

**PRESO ATTO**

che in data 30 dicembre 2020 con Deliberazione numero 103 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "**Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021**";

**ACCERTATA**

la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del predetto Bilancio ed, in particolare, sul "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.10 "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**", Codice "**Funzione Obiettivo**" 1.05.03.03.21 "SRT-MIUR 2021";

**DISPONE**

**Articolo 1  
Posti da coprire**

1. Lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" – Osservatorio Astronomico di Cagliari indice, ai sensi degli articoli 83 e 84 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del "**Regolamento del Personale**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23, e nel rispetto delle "**Linee Guida sulle Procedure Concorsuali**", definite dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con Direttiva del 24 aprile 2018, numero 3, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di due "**Operatori Tecnici degli Enti di Ricerca**", VIII Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo parziale, per le esigenze dell'Ufficio Tecnico e dei Servizi Generali, nell'ambito della gestione delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici a supporto del Sardinia Radio Telescope.

2. La sede di servizio è lo "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**", sito a Selargius in Via della Scienza, numero 5;
3. I relativi oneri graveranno sui pertinenti capitoli di spesa del "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.10 "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**" Codice "**Funzione Obiettivo**" 1.05.03.03.21 "SRT MIUR 2021".
4. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e regime di impegno a tempo parziale verticale pari al 60%, stipulato con i vincitori della procedura concorsuale disciplinata dal presente "**Bando**", avrà la durata di 1 anno.
5. Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, delle linee generali di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, come richiamate nelle premesse del presente "**Bando**", e, comunque, dei limiti di spesa all'uopo fissati dal legislatore, il termine di durata del contratto di cui al comma 4 del presente articolo potrà essere eventualmente prorogato nel caso in cui, alla sua scadenza, permangano le esigenze per le quali è stata attivata la relativa procedura di selezione e venga accertata la necessaria copertura finanziaria. In caso di proroga, il regime di impegno a tempo parziale (Part Time verticale al 60%) potrà essere trasformato, in regime di tempo pieno per una o per entrambe le unità di personale, previa verifica della copertura finanziaria e approvazione da parte dei titolari dei contratti.
6. La presente procedura di selezione è contestualmente finalizzata:
  - ad offrire una opportunità di crescita professionale a soggetti in possesso dei requisiti richiesti a ai sensi dell'articolo 2 del presente "**Bando**", che intendano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;
  - a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente.

## **Articolo 2**

### **Requisiti di ammissione**

1. Per l'ammissione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**" è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana, fatta eccezione:
    - per i soggetti che hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea;
    - per i soggetti che, sebbene, non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (**requisito richiesto esclusivamente ai cittadini italiani**);
  - c) età non inferiore ai diciotto anni;
  - d) godimento dei diritti civili e politici;
  - e) possesso **del diploma di istruzione secondaria di primo grado**;
  - f) non aver riportato condanne penali;
  - g) non avere procedimenti penali in corso;
  - h) non essere stato licenziato da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  - i) non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;
  - j) non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto

- del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti;
- k) non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in autorità di cosa giudicata;
  - l) non essere stato collocato in quiescenza a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione;
  - m) assolvimento degli obblighi di leva militare, limitatamente ai cittadini soggetti a tali obblighi;
  - n) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, fermo restando che:
    - la capacità lavorativa dei soggetti portatori di handicap è accertata dalla Commissione prevista dall'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni;
    - l'Amministrazione ha, comunque, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della procedura concorsuale;
  - o) conoscenza scolastica della lingua inglese.
  - p) patente di guida di categoria B o superiori;
2. I candidati che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio indicato nel comma 1, lettera e), del presente articolo, è tenuto, qualora lo stesso sia riconosciuto equipollente/equivalente dalle vigenti disposizioni normative, a comprovare la equipollenza/equipollenza con le modalità stabilite nell'articolo 11, comma 5, del presente "**Bando**".
  3. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, i cittadini degli Stati Membri della Unione Europea debbono:
    - a) possedere tutti i requisiti richiesti dal presente "**Bando**", fatta eccezione per la cittadinanza Italiana;
    - b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e/o di provenienza;
    - c) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
  4. I requisiti di cui al precedente comma debbono essere posseduti anche dai soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni.
  5. Tutti i requisiti richiesti dal presente "**Bando**" devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale.
  6. I candidati verranno ammessi alla procedura concorsuale con la riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" e dichiarati nelle rispettive domande.
  7. Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" comporterà l'esclusione dalla procedura di concorsuale.
  8. Le esclusioni dalla procedura di selezione, qualunque ne sia la causa, potranno essere disposte, in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Cagliari**", su proposta del Segretario della Commissione Esaminatrice, nella sua qualità di "**Responsabile del Procedimento**".

### Articolo 3

#### Termine di presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale

1. La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in carta semplice ed, esclusivamente, secondo lo schema di cui allo "**Allegato A**" del presente "**Bando**", nonché

- corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere inoltrata, **a pena di esclusione**, entro e non oltre il **trentesimo** giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo "**Avviso**" nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale, "**Concorsi ed Esami**", fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
2. Il presente "**Bando**", con i relativi allegati, sarà pubblicato sul "**Sito Web**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", al seguente indirizzo "**www.inaf.it**", Sezione "**Lavora con noi**", Sottosezione "**Tecnici a tempo determinato**", e sul sito web dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**", al seguente indirizzo "**www.oa-cagliari.inaf.it**";
  3. La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, oggetto del presente "**Bando**", dovrà essere trasmessa **esclusivamente** a mezzo di posta elettronica certificata, in formato "**PDF**" non modificabile, al seguente indirizzo: **inafoacagliari@pcert.postecert.it**, con l'indicazione del seguente oggetto: "**Concorso 2 Operatori Tecnici/TD/2021**".
  4. Non sono ammesse le domande di ammissione alla procedura concorsuale che provengano da una casella di posta elettronica non certificata o da una casella di posta elettronica certificata il cui intestatario sia diverso dal soggetto che ha presentato la domanda. Le domande inviate e le certificazioni ai sensi del DPR 445/2000, saranno considerate valide se l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di Posta Elettronica Certificata.
  5. Solo per i cittadini stranieri l'invio della domanda e delle relative dichiarazioni e/o comunicazioni previste dalla presente selezione, potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all'indirizzo **inafoacagliari@pcert.postecert.it** con l'indicazione del seguente oggetto: "**Concorso 2 Operatori Tecnici/TD/2021**".
  6. Le domande di ammissione alla procedura concorsuale trasmesse in violazione delle disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5 del presente articolo saranno, pertanto, considerate **irricevibili**.
  7. La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà essere inviata, **a pena di esclusione**, **entro e non oltre le ore 23.59** (ora italiana) del giorno di scadenza fissato dal comma 1 del presente articolo, fermo restando che la data e l'ora di inoltro della domanda saranno certificate dal sistema informatico.
  8. La domanda di ammissione al concorso, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, dovrà essere sottoscritta con firma digitale o, alternativamente, con firma autografa e trasmessa unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
  9. La firma del candidato in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.
  10. Il candidato verrà, in ogni caso, escluso dalla procedura concorsuale oggetto del presente "**Bando**", con provvedimento motivato del Direttore dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Cagliari**", qualora:
    - a) la domanda venga presentata oltre il termine perentorio di scadenza fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo;
    - b) la domanda non venga corredata da una copia di un documento di identità valido;
    - c) mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando.

#### Articolo 4

##### Modalità di redazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale

1. Nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale;
  - b) il possesso della cittadinanza, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 2, comma 2, lettera a), e comma 3) del presente "**Bando**";
  - c) il godimento dei diritti civili e politici, indicando il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle predette liste;
  - d) il possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del presente "**Bando**", con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato;
  - e) le eventuali condanne penali, anche se sia stato concesso l'indulto, il condono o il perdono giudiziale ovvero sia stata applicata la pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale (**la dichiarazione deve essere resa anche se negativa**);
  - f) gli eventuali procedimenti penali pendenti (**la dichiarazione deve essere resa anche se negativa**);
  - g) di non essere stato licenziato da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  - h) di non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;
  - i) di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti;
  - j) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in autorità di cosa giudicata;
  - k) di non essere stato collocato in quiescenza a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione;
  - l) di avere assolto gli obblighi di leva militare (**la dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati soggetti a tale obbligo**);
  - m) il possesso della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;
  - n) gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di altre amministrazioni pubbliche e le cause di cessazione degli stessi (**la dichiarazione deve essere resa anche se negativa**);
  - o) di avere conoscenza scolastica della lingua inglese;
  - p) il possesso di patente di guida di categoria B o superiori;
  - q) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (valido per i candidati non italiani)
  - r) il possesso, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente "**Bando**", di eventuali titoli di preferenza, a parità di merito.
2. I titoli di preferenza di cui al comma 1, lettera r), del presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale.
  3. Nel caso di superamento della prova orale, i titoli di preferenza che non siano stati espressamente dichiarati e/o indicati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale non potranno essere prodotti, ovvero, nel caso in cui vengano prodotti, non verranno considerati validi ai fini indicati dall'articolo 9 del presente "**Bando**".
  4. I cittadini degli Stati Membri della Unione Europea debbono dichiarare anche il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, come specificati nell'articolo 2, comma 2, del presente "**Bando**".
  5. I soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165,

- e successive modifiche ed integrazioni, debbono dichiarare anche il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente "**Bando**".
6. I candidati in possesso di cittadinanza non italiana sono tenuti, comunque, a redigere la domanda di ammissione alla procedura di selezione in lingua italiana e nel rispetto di modalità e termini stabiliti dal presente "**Bando**".
  7. Tutti i candidati sono, altresì, tenuti:
    - a) a indicare i recapiti presso i quali desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale, ivi compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica certificata;
    - b) a segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni dei predetti recapiti, con le stesse modalità con le quali è stata presentata la domanda di ammissione concorso.
  8. La domanda di ammissione alla procedura concorsuale deve essere corredata:
    - a) dall'elenco, firmato in calce dal candidato, dei titoli valutabili dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'articolo 6 del presente "**Bando**";
    - c) dalla documentazione che comprova il possesso dei titoli indicati nell'elenco di cui alla precedente lettera a) secondo le modalità definite dall'articolo 6, comma 6, del presente "**Bando**";
    - d) la fotocopia di un documento di riconoscimento o di identità in corso di validità legale.
  9. I candidati che, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti portatori di handicap e/o disabili, devono espressamente richiedere, nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale, l'ausilio necessario, in relazione alla loro specifica situazione, nonché l'eventuale necessità di fruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
  10. Per le finalità specificate nel comma 9 del presente articolo, la domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere corredata, secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 luglio 1999, numero 6, da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi, in relazione alla situazione di handicap del candidato o alla sua disabilità, gli elementi essenziali, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre in tempo utile i mezzi e gli strumenti idonei a garantire il regolare svolgimento delle prove di esame.
  11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità:
    - a. nei casi di smarrimento o mancato recapito di comunicazioni che siano da imputare ad omessa o tardiva segnalazione da parte dei predetti candidati di cambiamento del domicilio e/o dell'indirizzo indicato nella domanda, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata;
    - b. nei casi di eventuali disguidi postali di comunicazione comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
  12. L'Amministrazione utilizzerà, per le comunicazioni relative alla procedura concorsuale oggetto del presente "**Bando**" unicamente gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nella domanda di ammissione al concorso.
  13. Solo per i candidati non italiani nel caso in cui venga utilizzato, un indirizzo di posta elettronica non certificata, il candidato dovrà necessariamente dare conferma di ricezione della comunicazione.

## **Articolo 5**

### **Commissione Esaminatrice**

1. La Commissione Esaminatrice è costituita da tre componenti e dal segretario ed è nominata con provvedimento del Direttore di Struttura, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.



2. Il provvedimento di nomina della Commissione Esaminatrice individuerà il componente con funzione di Presidente e potrà eventualmente prevedere anche la nomina di membri supplenti.
3. La nomina di almeno un terzo dei componenti di ogni singola Commissione Esaminatrice, fatta salva motivata impossibilità, deve essere riservata alle donne, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo è altresì, nominato il Segretario della Commissione Esaminatrice, che potrà assumere anche le funzioni di "**Responsabile del Procedimento**", con il compito di accertare e di garantire la regolarità formale della procedura di selezione ed il rispetto dei termini previsti per ogni sua fase dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
5. Qualora le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, dovessero perdurare, le riunioni della commissione esaminatrice potranno essere svolte per tutti o alcuni componenti della commissione in modalità telematica.
6. La Commissione Esaminatrice dovrà concludere i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento.

#### **Articolo 6** **Modalità di presentazione e di valutazione dei titoli**

1. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 60 punti, di cui 20 punti per i titoli e 40 punti per la prova di esame.
2. La valutazione dei titoli sarà effettuata prima dello svolgimento della prova di esame. Alla prova d'esame saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, in sede di valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a **11/20**;
3. I titoli valutabili sono i seguenti:
  - a. ulteriori titoli di studio oltre a quello richiesto nell'articolo 2, comma 1, lettera e), del presente "**Bando**": fino ad un massimo di **punti 3**;
  - b. titoli professionali, di perfezionamento e di aggiornamento attestanti una qualifica e/o conclusi con esami fino ad un massimo di **punti 2**;
  - c. corsi di formazione e/o di aggiornamento fino ad un massimo di **punti 5**;
  - d. servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato o con altre tipologie contrattuali (contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto, contratti interinali o lavoro autonomo, ecc.) presso Istituzioni ed Enti Ricerca (privati o pubblici) e/o pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati, fino ad un massimo di **punti 10**, nel rispetto della seguente articolazione:
    - d.1) attività lavorativa prestata in amministrazioni pubbliche: **2 punti** per ogni anno o frazione di anno superiore a **sei mesi**;
    - d.2) attività lavorativa prestata presso soggetti privati: **1 punto** per ogni anno o frazione di anno superiore a **sei mesi**.
4. I titoli di cui alle lettere b) c) d) devono essere attinenti al profilo richiesto nell'art. 1 del presente "**Bando**".
5. La commissione esaminatrice nella riunione preliminare deve stabilire, con apposito verbale, i criteri e le modalità di valutazione sia dei titoli specificati nel precedenti commi che della prova di esame.
6. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura concorsuale e devono essere allegati alla domanda, unitamente ad un elenco riepilogativo degli stessi, secondo le seguenti modalità:
  - a) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e secondo lo "**schema**" di cui allo "**Allegato B**" del presente "**Bando di Concorso**",

- relativamente a stati, fatti e qualità personali indicati nell'elenco riportato nel predetto articolo e riprodotto nello "**Allegato E**" del medesimo "**Bando**";
- b) mediante fotocopia del titolo corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, che ne attesti la conformità all'originale, in alternativa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 secondo lo "**schema**" di cui allo "**Allegato C**" del presente "**Bando di Concorso**", prodotta unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato, relativamente alle tipologie di titoli che non siano comprovabili e/o certificabili con le modalità indicate nella precedente lettera a),
7. Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) devono essere corredate da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
  8. Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà del precedente comma 6, lettera a) e lettera b) il candidato è tenuto a specificare in modo analitico ogni elemento che consenta alla Commissione Esaminatrice di valutare correttamente il titolo prodotto.
  9. Nel caso in cui il candidato non dichiari e/o non comprovi il possesso dei titoli con le modalità specificate nel presente articolo, la Commissione Esaminatrice non procederà alla loro valutazione, specificandone i motivi.
  10. In ogni caso, non saranno valutati i titoli prodotti successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale.
  11. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione, anche su specifica richiesta della Commissione Esaminatrice, di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi del presente articolo.
  12. Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in lingua straniera, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci.

## **Articolo 7** **Prova di esame**

1. La prova di esame, consisterà in una prova orale e verterà sugli argomenti di seguito specificati, attinenti al profilo per il quale è indetta la procedura concorsuale ed alle attività specificate nell'articolo 1, comma 1, del presente "**Bando**":
  - a. Nozioni sulle metodologie relative agli interventi di manutenzione su un impianto tecnologico, di realizzazione di piccoli impianti elettrici e idrici e nel cablaggio di un'apparecchiatura di tipo tecnico.
  - b. Concetti principali sulla realizzazione di piccole riparazioni su murature.
  - c. Principi sulle modalità di utilizzazione delle attrezzature per la sistemazione delle aree "verdi".
2. Nel corso della prova di esame verrà accertata anche la conoscenza scolastica della lingua inglese.
3. La prova di esame si intende superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a **21 punti**.
4. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è determinato, invece, sommando i punteggi attribuiti dalla Commissione Esaminatrice nella valutazione dei titoli e nella valutazione della prova di esame.

## **Articolo 8** **Svolgimento della prova di esame**

1. Tutti coloro che abbiano presentato la domanda di partecipazione alla selezione nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2, e non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione e abbiano ricevuto l'esito di valutazione dei titoli con almeno 11/20 sono convocati automaticamente per sostenere la prova orale il giorno 21 giugno 2021 alle ore 11:00.
2. La commissione si riserva, al fine di ottemperare alle disposizioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, l'opportunità di svolgere la prova d'esame presso la sede dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari, via della Scienza 5, Selargius, oppure in modalità telematica.
3. L'avviso di convocazione alla prova d'esame, con l'indicazione del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, è dato ai candidati mediante Posta Elettronica Certificata, almeno dieci giorni prima della data fissata, unitamente alle modalità di svolgimento dello stesso.
4. Qualora la prova d'esame venga svolta per via telematica, questa avverrà con le stesse modalità della prova tradizionale e, sarà comunque aperta al pubblico.
5. Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità legale:
  - a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma autografa del candidato;
  - b) carta di identità o patente di guida o porto d'armi o passaporto.
6. L'eventuale assenza del candidato alla prova di esame sarà considerata come automatica rinuncia a partecipare alla procedura concorsuale, qualunque ne sia la causa.
7. La prova d'esame, qualora non sia effettuata per via telematica, sarà svolta, secondo le modalità definite dall'articolo 6, commi 4 e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle disposizioni dettate per contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19.
8. In particolare:
  - a) la prova orale dovrà essere svolta in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione;
  - b) al termine di ogni seduta riservata alla prova orale, la Commissione Esaminatrice predisporrà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi;
  - c) il predetto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione Esaminatrice, verrà affisso all'ingresso dell'aula scelta per l'espletamento della prova orale.

## **Articolo 9** **Titoli di preferenza**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto alla preferenza, a parità di merito, in ordine decrescente, i candidati dichiarati idonei che appartengono ad una delle categorie di seguito elencate:
  - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
  - b) i mutilati e gli invalidi di guerra "*ex combattenti*";
  - c) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
  - d) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - e) gli orfani di guerra;
  - f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  - g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - h) i feriti in combattimento;

- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglie numerose;
  - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra "*ex combattenti*";
  - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  - l) i figli di mutilati e di invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  - o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
  - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  - q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che ha indetto il concorso;
  - r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
  - s) gli invalidi e i mutilati civili;
  - t) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma.
2. A parità di merito e di titoli, la preferenza tra i candidati è determinata:
    - a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
    - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
  3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, numero 127, come modificato dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, numero 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione della prova di esame e della valutazione dei titoli, lo stesso punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
  4. I candidati che hanno superato la prova di esame devono far pervenire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata, entro e non oltre i quindici giorni successivi a quello in cui hanno sostenuto la predetta prova, i documenti, in carta semplice, che attestano il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di merito e/o di titoli, come indicati nel presente articolo, fermo restando che, a tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante o la data certificata dal sistema informatico.
  5. I titoli di preferenza saranno considerati validi soltanto nel caso in cui siano stati espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale e risulti che gli stessi siano effettivamente posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della predetta domanda.
  6. I documenti che comprovano il possesso dei titoli di preferenza possono essere sostituiti, nei casi previsti dagli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, debitamente rese e sottoscritte secondo lo "*schema*" di cui allo "*Allegato D*" e prodotti unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del candidato che le sottoscrive.

## **Articolo 10**

### **Approvazione della graduatoria**

1. La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, che viene calcolato sommando i punteggi attribuiti ai titoli valutabili e alla prova di esame, ai sensi dell'articolo 6 del presente "*Bando*".

2. Con provvedimento del **Direttore dello "Istituto Nazionale di Astrofisica, /Osservatorio Astronomico di Cagliari"**:
  - a) vengono approvati gli atti della procedura concorsuale e la graduatoria finale dei candidati dichiarati idonei;
  - b) vengono dichiarati vincitori della procedura concorsuale i candidati collocati nei primi due posti della graduatoria finale.
3. Ai fini della redazione della graduatoria finale della procedura concorsuale, verranno presi in considerazione anche i titoli di preferenza di cui all'articolo 9 del presente "**Bando**".
4. La graduatoria finale è pubblicata sul sito dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" [www.inaf.it](http://www.inaf.it) e sul sito dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**" [www.oa-cagliari.inaf.it](http://www.oa-cagliari.inaf.it) e il relativo avviso viene trasmesso al Ministero della Giustizia ai fini della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale, "**Concorsi ed Esami**".
5. Qualora i vincitori della procedura concorsuale dichiarino espressamente di rinunciare alla assunzione in servizio ovvero nel caso in cui, per una qualsiasi altra causa, non sia possibile stipulare con il predetto vincitore il contratto individuale di lavoro, lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Cagliari**" si riserva di procedere alla assunzione degli idonei secondo l'ordine previsto dalla graduatoria finale, redatta, approvata e pubblicata con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

#### Articolo 11

##### Stipula del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio

1. I vincitori della procedura concorsuale saranno invitati, a mezzo di posta elettronica certificata, entro i trenta giorni successivi a quello della ricezione dell'invito:
  - a) a stipulare il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e con regime di impegno a tempo parziale verticale al 60%;
  - b) a far pervenire, a mezzo di posta elettronica certificata:
    - la documentazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" per l'ammissione alla procedura concorsuale o, in alternativa, apposite dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni;
    - la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e di cumulo di impieghi, ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel caso in cui il vincitore della procedura di concorsuale sia cittadino di uno Stato che non appartiene alla Unione Europea e siano stati comunque autorizzati a soggiornare regolarmente in Italia, il possesso dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" può essere comprovato mediante il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente a stati, fatti e qualità personali che possono essere certificati o attestati da soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la immigrazione e la condizione di straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti e disciplinati dal precedente comma, i cittadini di Stati che non appartengono alla Unione Europea, autorizzati a soggiornare regolarmente in Italia, possono ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, per comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" esclusivamente nei casi in cui il loro uso sia espressamente previsto da convenzioni internazionali stipulate dall'Italia e dallo Stato al quale appartiene il vincitore della procedura concorsuale.

4. Nei casi non contemplati dai commi 2 e 3 del presente articolo, gli stati, i fatti e le qualità personali sono documentati mediante certificazioni o attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dalla competente autorità consolare, che ne attesti la validità.
5. I soggetti che abbiano conseguito i titoli di studio all'estero, ai fini del riconoscimento della loro equipollenza/equivalenza secondo le vigenti disposizioni normative, sono tenuti a produrre, entro il termine fissato dal comma 1 del presente articolo, i documenti, in originale o in copia autentica all'originale, che riconoscano la loro equipollenza/equivalenza, ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, che attesti l'avvio della procedura preordinata al riconoscimento della predetta equipollenza/equivalenza.
6. Nel caso in cui la documentazione prevista dal presente articolo ai fini della assunzione in servizio dei vincitori della procedura concorsuale non venga prodotta, venga prodotta fuori termine o venga prodotta in modo parziale e/o incompleto, non sarà possibile procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro.
7. Nel caso di comprovato impedimento, l'Amministrazione può, su richiesta dell'interessato, prorogare, per una sola volta, il termine di scadenza fissato per la presentazione della predetta documentazione.
8. Con la stipula del contratto individuale di lavoro i vincitori della procedura concorsuale vengono assunti in servizio, per un periodo di prova, con inquadramento nel Profilo di Operatore Tecnico degli Enti di Ricerca, VIII Livello Professionale, e con l'attribuzione del corrispondente trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, previsto dai vigenti Contratti Collettivi di Lavoro di Comparto, sia nazionali che integrativi.
9. La durata e le modalità di svolgimento del periodo di prova sono disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Comparto vigente al momento della assunzione in servizio.
10. Il periodo di prova non può essere rinnovato, né prorogato alla sua scadenza.
11. Una volta decorsa la metà del periodo di prova, nel periodo rimanente ciascuna delle parti può recedere, in qualsiasi momento, dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
12. Il recesso di cui al precedente comma produce i suoi effetti dal momento della sua comunicazione alla controparte.
13. Il recesso della Amministrazione deve essere adeguatamente motivato.
14. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente è confermato in servizio e l'anzianità di servizio gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, dal giorno della sua assunzione.
15. In caso di mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito ai sensi del presente articolo, fatti salvi comprovati e giustificati motivi di impedimento, i vincitori della procedura concorsuale decadono dal relativo diritto.

## Articolo 12

### Accertamento della veridicità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà

1. Ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, il competente ufficio dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico di Cagliari**" potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai candidati.
2. Nel caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, i candidati, oltre ad essere esclusi dalla procedura di selezione e/o a decadere dall'impiego, saranno puniti ai sensi del codice

penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto previsto dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.

### Articolo 13 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche ed integrazioni e del "**Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)**" ("**RGPD**"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal **25 maggio 2018**, l'Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dai candidati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, alla stipula dei contratti individuali di lavoro ed alla gestione dei relativi rapporti.
2. Il trattamento dei dati personali, che verrà effettuato con modalità analogica e digitale, oltre ad essere obbligatorio, è anche necessario, al fine di consentire all'Amministrazione di accertare il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura concorsuale e di garantire, pertanto, il suo corretto e regolare espletamento.
3. In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del "**Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)**", tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei e/o incompleti, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", senza alcuna formalità, contattando il Responsabile della Protezione dei Dati dello "**Istituto**" all'indirizzo [rpd@inaf.it](mailto:rpd@inaf.it).
5. Il "**Titolare del Trattamento**" è lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con sede legale in Roma, al Viale del Parco Mellini, numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136.
6. Il "**Responsabile del Trattamento**" è individuato nella persona del Segretario della Commissione Esaminatrice, nella sua qualità di "**Responsabili del Procedimento**".

### Articolo 14 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente "**Bando**" si fa espresso rinvio:
  - a) alla normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego, ove compatibile e/o applicabile, ed, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e nel Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) alle disposizioni contenute negli articoli 83 e 84 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018;
  - c) alle disposizioni contenute nel "**Regolamento del Personale**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23;

- d) alle "**Linee Guida sulle Procedure Concorsuali**", definite dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con Direttiva del 24 aprile 2018, numero 3;
- e) a tutte le altre disposizioni normative, anche interne, specificate nelle premesse del presente "**Bando**";
- f) ai documenti allegati al presente "**Bando**".

### **Articolo 15** **Disposizioni finali**

1. Qualsiasi informazione relativa al presente "**Bando**" potrà essere richiesta inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: **concorsi.oaca@inaf.it**.

#### **Il Direttore**

*Dott. Emilio MOLINARI*

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Estensore: Schirru/Crimi

Visto Il Responsabile Amministrativo: SCHIRRU M. R